

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 23/06/2008

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
PROVINCIA DI RIETI



REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Indice

Capo I Servizi di taxi e di noleggio con conducente	2
Art. 1 Disciplina del servizio	2
Art. 2 Definizione del servizio.....	2
Art. 3 Condizioni di esercizio	2
Art. 4 Ambiti operativi territoriale.....	3
Capo II Acquisizione delle licenze e delle autorizzazioni e condizioni di esercizio.....	3
Art. 5 Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.....	3
Art. 6 Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.....	3
Art. 7 Contenuti del Bando	4
Art. 8 Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazione	4
Art. 9 Presentazione delle domande.....	4
Art. 10 Materie d'esame	5
Art. 11 Assegnazione e rilascio licenza o autorizzazione.....	5
Art. 12 Titoli e preferenze.....	5
Art. 13 Commissione comunale consultiva	6
Art. 14 Inizio del servizio	6
Art. 15 Licenze o autorizzazioni.	6
Art. 16 Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni.....	7
Art. 17 Taxi di scorta	7
Art. 18 Comportamento del conducente in servizio	7
Art. 19 Interruzione del trasporto.....	8
Art. 20 Trasporto degli handicappati	8
Art. 21 Idoneità dei mezzi.....	8
Art. 22 Tariffe	9
Art. 23 Turni ed orari di servizio	9
Art. 24 Trasporti bagagli e animali	9
Art. 25 Forza pubblica	10
Capo III Illeciti e sanzioni.....	10
Art. 26 Vigilanza	10
Art. 27 Diffida.....	10
Art. 28 Sanzioni	10
Art. 29 Sospensione della licenza	11
Art. 30 Revoca della licenza	11
Art. 31 Procedimento sanzionatorio	12
Art. 32 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.....	12
Art. 33 Irrogazione delle sanzioni.....	13
Art. 34 Norme transitorie.....	13

CAPO I
SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1

Disciplina del servizio

Il Servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato nel territorio del Comune di Castel S. Angelo, mediante il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente, effettuato entrambi su autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale, è disciplinato dalle norme del presente regolamento e dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e dalla Legge Regionale n. 58 del 26 ottobre 1993.

Il servizio è altresì disciplinato:

- dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dalla legge regionale 7 luglio 1994, n. 32;
- dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32;
- dal D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
- dall'articolo 8 legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- dal D.M. 19 novembre 1992 del Ministero dei Trasporti;
- dal D.M. 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti;
- dalla L.R. 58/1993 e s.m. e i.;

Art. 2

Definizione del servizio

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio taxi e dal servizio di noleggio con conducente (di seguito denominato NCC), così come definiti rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 21/92 e dagli artt. 3 e 5 della L.R. 58/93.
3. Detti servizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.

Art. 3

Condizioni di esercizio

1. I servizi di taxi e di autonoleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 della L. 21/92 e dagli artt. 6 e 7 L.R. 58/93. Per poter conseguire la licenza o l'autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, è assimilato al servizio di taxi (art. 3 comma 3 L.R. 58/93).
3. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite a un singolo veicolo o natante. Restano ferme le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della L. 21/92.
4. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti gli spostamenti.
Unitamente alla licenza il Comune rilascia un contrassegno del tipo contenente il nome e lo stemma del Comune, il numero progressiva della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo o natante.
5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore, dipendente ovvero sostituito, sempreché iscritto al ruolo ai sensi dell'art. 6 L.

21/92.

6. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

Art. 4

Ambiti operativi territoriale

1. I titolari della licenza di taxi o dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Lazio, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per qualunque destinazione.
3. La prestazione del servizio taxi è obbligatoria all'interno del territorio del Comune di Castel S. Angelo e facoltativa per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del Codice.
4. Per il servizio taxi lo stazionamento dei mezzi avviene in luogo pubblico.
5. Per il servizio di NCC lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
6. È consentito all'utente di accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento, quale l'uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio con altro mezzo di comunicazione sia per il servizio di taxi che di N.C.C. La prenotazione del servizio è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.
7. Il servizio è comunque effettuato nei limiti consentiti dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 5

Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

1. Possono essere titolari di licenza per l'esercizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 6

Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92.
2. Il concorso deve essere indetto entro 60 giorni dal momento che si siano rese disponibili per qualsiasi motivo una o più licenze ovvero autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio. Resta ferma in ogni caso la validità della graduatoria prevista dall'art. 11 del presente

regolamento.

3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza e a non più di due autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 58/93.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultino in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo della Camera di Commercio di qualsiasi Provincia.
5. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio NCC, è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del Comune preposto al rilascio dell'autorizzazione stessa, di una rimessa o di un pontile d'attracco, presso i quali i veicoli o natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. (art. 7 comma 3 L.R. 58/93)

Art. 7 **Contenuti del Bando**

1. Il bando di concorso deve obbligatoriamente prevedere:
 - a) numero e tipo di licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande.

Art. 8 **Commissione di concorso per l'assegnazione di licenze e autorizzazione**

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazione la Giunta Municipale provvede alla nomina di una Commissione di esame composta da Responsabile del servizio competente, che la presiede, da un membro esperto nel settore e dal Segretario Comunale.
2. La Commissione svolge tutte le attività relative all'espletamento dei concorsi.
3. La Commissione di cui al presente articolo dura in carica due anni. Essa è convocata dal Presidente, rispettando i termini che verranno indicati nel bando di cui al precedente art. 7 .
4. La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali dove si svolgono gli esami.
5. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati tramite lettera raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

Art. 9 **Presentazione delle domande**

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di Taxi o dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata, nei modi stabiliti dal DPR 445/2000. Nella domanda devono essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza e numero di codice fiscale.
Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 Legge n. 21/92 e art. 16 L.R. n. 58/93.
 - b) possesso di eventuali titoli preferenziali, come indicato nell'art. 12 del presente regolamento;
 - c) possesso di abilitazione professionale per la conduzione del veicolo o natante per il quale si

concorre;

- d) iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- e) proprietà o comunque piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio entro i termini previsti dall'art. 14;
- f) sede ovvero disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di N.C.C.;
- g) non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;

Gli interessati dovranno altresì dichiarare l'assenza di cause di impedimento al rilascio di licenza o dell'autorizzazione e, in particolare:

- a) assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- b) non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58.

I requisiti di cui sopra possono essere dichiarati contestualmente alla domanda di partecipazione per il rilascio della licenza o autorizzazione. La pubblica amministrazione si riserva di effettuare ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, laddove possibile, accertamenti d'ufficio sulle dichiarazioni di cui gli artt. 46 e 47 DPR 445/00, con le modalità stabilite dall'art. 43 del medesimo DPR. Le dichiarazioni mendaci verranno punite ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00.

I requisiti richiesti e la mancanza di impedimenti previsti debbono essere comprovati con valida documentazione entro 30 giorni dal rilascio della licenza o autorizzazione.

Art. 10 Materie d'esame

1. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza ovvero autorizzazione riguardano:
 - a) conoscenza elementare del regolamento comunale di esercizio;
 - b) conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture del Comune;
 - c) per le autorizzazioni di noleggio con natante gli elementi di toponomastica riguarderanno la conoscenza dei siti lacuali, marittimi o fluviali.

Art. 11 Assegnazione e rilascio licenza o autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, acquista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza ovvero autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità biennale, i posti in organico che nel corso del biennio si rendessero disponibili dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 12 Titoli di preferenza

1. Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio, l'aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di NCC per il medesimo periodo.(comma 4 art. 7 L.R. 58/1993).

2. Costituisce altresì titolo di preferenza a parità di punteggio la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.

Art. 13

Commissione comunale consultiva

1. Il Comune costituisce e provvede a disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione consultiva per l'esercizio pubblico di trasporto non di linea esercitato nel Comune stesso e per l'applicazione del relativo regolamento.
2. La Commissione è composta da 4 membri nominati dalla Giunta Comunale, individuati nel modo seguente:
 - a) Sindaco o Assessore delegato che la presiede;
 - b) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, appartenente al Comando di Polizia Municipale del Comune;
 - c) n. 1 membro scelto tra i rappresentanti delle Associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative al livello locale, da esse congiuntamente nominato;
 - d) n. 1 membro designato dalle associazioni degli utenti a livello locale o in alternativa dalla confederazione regionale sindacale unitaria.
3. La Commissione ha funzioni consultive in tutte le materie previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, elabora proposte e studi in dette materie, deve essere obbligatoriamente sentita sulle eventuali variazioni della pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni.
4. La Commissione dura in carica quattro anni.
5. I componenti della stessa Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha nominati.
6. La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione è convocata dal Presidente che ha il poterne di fissare l'ordine del giorno. Lo stesso Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno 3 membri, oppure dal Presidente della Commissione Consultiva Provinciale.

Art. 14

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dalla data del rilascio o del trasferimento a qualsiasi titolo. Detto termine potrà essere prorogato motivatamente per una sola volta per un periodo non superiore a mesi due.

Art. 15

Licenze o Autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno una volta ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
2. La licenza o l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle Leggi vigenti e dal presente regolamento.

3. Nella pianta organica riportata si è tenuto conto dei criteri per la determinazione del fabbisogno locale dei servizi di Taxi e NCC (noleggio con conducente) approvati dalla Provincia con Deliberazione Consiliare n. 48 del 25/09/2007 e adeguati alla luce delle particolari esigenze legate alle peculiarità territorio e alla presenza di strutture termali che costituiscono motivo di particolare afflusso turistico.

4. Organico: - n. 1 licenza taxi
- n. 5 autorizzazioni di noleggio con conducente

Art. 16 **Trasferibilità delle licenze e autorizzazioni**

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti nei casi e nel rispetto di quanto appresso indicato.
2. La licenza o autorizzazione può essere trasferita nei casi consentiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art. 9, e dalla legge Regione Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, art. 8, a domanda dell'interessato diretta al Sindaco, che verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento.
3. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 21/92 per gli eredi titolari di taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
4. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute mortis causa, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 21/92, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (comma 3 art. 9 Legge 21/92)

Art. 17 **Taxi di scorta**

1. Nell'ambito di organizzazioni di servizio taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.
2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 18 **Comportamento del conducente in servizio**

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, coadiuvandoli nella

salita e nella discesa, con apertura della portiera, con particolare attenzione alle persone portatori di handicap;

- e) fare accomodare i passeggeri preferibilmente sui sedili posteriori;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- h) consegnare al competente Ufficio del Comune o al Commissariato della Polizia di Stato o alla Stazione dei Carabinieri, al termine del turno, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- m) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- n) esporre le tariffe sulla parte anteriore del cruscotto, visibilmente e ben fissate in modo che non possano essere rimosse;

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 20

Trasporto dei portatori di handicap

- 1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2. La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
- 3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503;

Art. 21

Idoneità dei mezzi

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, la Commissione Consultiva, di cui all'art. 13 del presente regolamento, stabilisce le caratteristiche dei mezzi destinati a NCC o a taxi, disponendo, direttamente per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sulla idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente organo, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile del Servizio, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 30.
3. Con apposito verbale la Polizia Municipale, certifica l'idoneità del mezzo ed indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso dell'esercizio della licenza o autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 22

Tariffe

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate (annualmente) dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni impartite in materia dalle autorità competenti. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. L'importo complessivo che l'utente deve corrispondere per il servizio taxi dovrà essere indicato dal tassametro, ivi compreso eventuali supplementi, tasse e imposte. L'utente è tenuto a pagare solo quanto appare visualizzato dal display dello stesso tassametro.
3. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Art. 23

Turni ed orari di servizio

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco, sentite le associazioni che rappresentano le categorie interessate.

Art. 24

Trasporti bagagli e animali

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie

stabilite dal Comune.

2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 25 **Forza pubblica**

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

CAPO III **ILLECITI E SANZIONI**

Art. 26 **Vigilanza**

1. La Commissione comunale consultiva e la Commissione Provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sulla osservanza del regolamento che disciplina il servizio di trasporto non di linea.
2. Allo scopo si avvalgono dei rispettivi uffici comunali e Provinciali. Possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni o formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 27 **Diffida**

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune;
 - e) si procuri il servizio nel territorio di altri comuni;
 - f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che nuovamente incorre in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 28 **Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale, di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
 - b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza e/o autorizzazione;
2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, e dall'art. 1° della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione della sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:
- Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 ad un massimo di €250,00 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
 - Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €250,00 ad un massimo di €500,00 per la violazione del quinto comma dell'art. 4;
 - Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €250,00 ad un massimo di €1000,00 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
 - Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25,00 ad un massimo di €250,00 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 18;
 - Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €250,00 ad un massimo di €1000,00 per la violazione del primo comma dell'art. 20;
 - Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €250,00 ad un massimo di €1000,00 per la violazione dell'art. 22;
3. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.
4. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 29 **Sospensione della licenza**

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti dal Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento;
 - e) mancata ottemperanza alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
 - h) contravvenzione all'obbligatorietà della prestazione del servizio di taxi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 58/93;
 - i) sostituzione abusiva nel servizio di altri soggetti.
2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 30
Revoca della licenza

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 16 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - i) quando il titolare o il conducente si procuri con continuità e stabilità servizi nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza.
2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 9.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 31
Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi trenta giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della MCTC e l'Ufficio tenentario del ruolo.

Art. 32
Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 14 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere i titoli nei termini previsti dalla legge 21/92;
 - d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'ufficio tenentario del ruolo.

Art. 33 **Irrogazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

Art. 34 **Norme transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento il 1° Bando di concorso pubblico per assegnazioni delle licenze o autorizzazioni non potrà avvenire prima di 90 giorni dalla data di adozione, da parte del Consiglio Comunale, del presente Regolamento.